




AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

# Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267)

(Legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, art. 1, comma 1-bis)

## 3. Norme di attuazione e misure di salvaguardia



Approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 del 26 ottobre 1999

# Indice

<b>Parte I. Natura, contenuti ed effetti del Piano Straordinario .....</b>	<b>1</b>
Art. 1. Finalità generali.....	1
Art. 2. Elaborati del Piano .....	1
Art. 3. Ambito territoriale .....	1
<b>Parte II - Misure di salvaguardia.....</b>	<b>2</b>
Art. 4. Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) .....	2
Art. 5. Misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano .....	3
Art. 6. Misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di fondovalle e di pianura.....	5
Art. 7. Misure di tutela per i complessi ricettivi all'aperto .....	7
Art. 8. Misure di tutela per le infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato.....	7
Art. 9. Aggiornamento del Piano e durata delle misure di salvaguardia .....	8
<b>Parte III. Norme per l'attuazione degli interventi .....</b>	<b>8</b>
Art. 10. Attuazione del Programma degli interventi .....	8



## Parte I. Natura, contenuti ed effetti del Piano Straordinario

### Art. 1. Finalità generali

1. Il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267 o Piano, è redatto e approvato ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Il PS 267 contiene l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale ed, in particolare, è diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto.

### Art. 2. Elaborati del Piano

1. Il PS 267 è costituito dai seguenti elaborati:
  1. Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia
  2. Programma degli interventi urgenti
  3. Norme di attuazione e misure di salvaguardia
  4. Relazione generale e relativi allegati

### Art. 3. Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po, come da delimitazione approvata con D.P.R. 1 giugno 1998 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 19 ottobre 1998, ivi comprendendo anche i Comuni di Alto, Caprauna, Garessio, Livigno, Piuro e Valdidentro, esterni parzialmente o totalmente al bacino.



## Parte II - Misure di salvaguardia

### Art. 4. Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4)

1. Ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, il PS 267 individua, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, le aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.
2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della conoscenza, acquisita dall'Autorità di bacino al momento dell'adozione del presente atto, mediante l'istruttoria compiuta e le risultanze acquisite attraverso le indicazioni delle Regioni, degli Enti locali e del Magistrato per il Po, dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse comprendono sia i territori ove esistono i fenomeni di dissesto sia quelli eventualmente interessati dall'evoluzione dei fenomeni medesimi.
3. Sulle aree di cui al comma precedente sono adottate misure di salvaguardia ai sensi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, con finalità di tutela della pubblica incolumità e di non aumento del danno potenziale; tali misure costituiscono strumento di intervento straordinario, in attesa che le condizioni definitive di assetto del territorio nelle stesse aree, adeguate a condizioni di rischio socialmente compatibili, siano conseguite tramite l'attuazione delle linee di intervento individuate nella pianificazione ordinaria rappresentata dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, denominato anche PAI.
4. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate sono perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione, come descritti in dettaglio nell'elaborato 4 "Relazione generale". Per i fenomeni di instabilità in ambiente collinare e montano (costituiti da frane, dissesti di carattere torrentizio, trasporto di massa sui conoidi, valanghe) le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono suddivise in due zone con le seguenti caratteristiche:



- **ZONA 1:** area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;
- **ZONA 2:** area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.

Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone:

- **ZONA B-Pr** in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;
- **ZONA I:** aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.

5. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono rappresentate nell'elaborato 1 "Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia" costituente parte integrante del PS 267.

6. Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e della legge 30 marzo 1998, n. 61 relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato contenute nell'elaborato 1 "Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia", rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente testo.

#### **Art. 5. Misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano**

1. Nella porzione contrassegnata come **ZONA 1** delle aree di cui all'elaborato 1 del Piano, sono esclusivamente consentiti:



- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari nel rispetto delle norme di legge;
  - le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
  - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
  - gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
  - gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente.
2. Per gli edifici ricadenti nella **ZONA 1** già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità. Nel caso di edifici e di manufatti vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, si deve dare comunicazione preventiva alle Soprintendenze interessate per le valutazioni tecniche di competenza.
3. Nella porzione contrassegnata come **ZONA 2** delle aree di cui all'elaborato 1 del Piano sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi:



- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

**Art. 6. Misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di fondovalle e di pianura**

1. Nelle aree perimetrare come **ZONA I** nell'elaborato 1 del Piano, esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:
  - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
  - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;
  - la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purchè non concorrano ad incrementare il carico insediativo e

non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente;

- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
  - gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente.
2. Nelle aree perimetrare come **ZONA B-Pr** nell'elaborato 1 del Piano, esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma:
- le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
  - gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;
  - gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
3. Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato





ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

4. Nelle aree perimetrate come **ZONA I** e **ZONA B-Pr** nell'elaborato 1 del Piano, interne ai centri edificati, si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'Autorità di bacino, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
5. La perimetrazione delle aree indicate come **ZONA I** e **ZONA B-Pr** viene rivista in seguito alla realizzazione degli interventi previsti.

#### **Art. 7. Misure di tutela per i complessi ricettivi all'aperto**

1. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

#### **Art. 8. Misure di tutela per le infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato**

1. Gli Enti proprietari delle opere viarie nei tratti in corrispondenza delle situazioni a rischio molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell'Allegato 4 alla Relazione generale, procedono, entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente Piano, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.
2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:
  - le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;



- le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
  - le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
  - le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.
3. Tale elenco può essere integrato ed aggiornato, su proposta delle Regioni territorialmente competenti interessate o dagli Enti, con la medesima procedura di approvazione del presente piano.

#### **Art. 9. Aggiornamento del Piano e durata delle misure di salvaguardia**

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni di cui ai precedenti articoli restano in vigore fino alla data di approvazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 9, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 226.
2. Il presente Piano può essere integrato e modificato, con le stesse modalità di cui al citato comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/98, anche in relazione ad approfondimenti su ulteriori situazioni a rischio, all'evoluzione dei fenomeni ed all'efficacia degli interventi realizzati.

### **-Parte III. Norme per l'attuazione degli interventi**

#### **Art. 10. Attuazione del Programma degli interventi**

1. Gli obiettivi e le finalità del Piano, diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, sono attuati tramite la realizzazione degli interventi non strutturali e strutturali del Programma di cui all'elaborato 2.
2. Il Programma costituisce la parte prioritaria della programmazione complessiva di bacino, che tiene conto dei programmi già in essere e del PAI.

